CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

DECRETO N. 284/2020 C.A.
72/2020 P.G.

DECRETO

PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2

tutti i settori,
periodo dal 1 luglio 2020 in poi

Il Presidente della Corte di appello e l'Avvocato Generale della Repubblica, d'intesa con il Procuratore Generale della Repubblica;
visti i propri decreti nn. 139/2020 CA e 32/2020 PG del 25 marzo 2020; 209/2020 CA e 47/2020 PG del 6 maggio 2020; nn. 217/2020 CA e 48/2020 PG del 07 maggio 2020; nn. 264/2020 CA e 62/2020 PG del 15 giugno 2020;
vista la l. n. 70 del 25 giugno 2020, pubblicata sulla G.U., Serie Generale, Anno 161°, n. 162, Parte I, di oggi lunedì 29 giugno 2020, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, con particolare riferimento all'art. 3 di tale d.l.;
ritenuto che le modifiche apportate in sede di conversione abbiano limitato al 30 giugno 2020 l'àmbito temporale di applicabilità delle disposizioni già contenute nell'art. 83 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n 27 del 24 aprile 2020, facendo salvi, tuttavia, gli effetti ed i rapporti giuridici conseguenti ai provvedimenti giudiziari assunti nella vigenza del termine del 31 luglio 2020 previsto dal già citato d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, ivi compresi gli effetti ed i rapporti relativi alle udienze civili a trattazione scritta ed alle udienze penali in videoconferenza o da remoto già fissate con tali modalità di svolgimento secondo le specifiche disposizioni contenute nei decreti prima indicati;
ritenuto pertanto necessario revocare, con effetto dal 1 luglio 2020, i sopra indicati decreti emessi dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore Generale della Repubblica in base al previgente termine del 31.7.2020 previsto dal testo originario del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020 - fatta salva la citata ultrattività delle sole disposizioni organizzative relative alle udienze che con provvedimento non successivo al 30 giugno 2020 siano state già fissate con modalità a trattazione scritta, in videoconferenza o da remoto - ;
ritenuto che debbano essere confermate anche per il prosieguo, mediante nuova disposizione qui contenuta, la fissazione di udienze in fasce orarie e la pubblicazione sul sito web della Corte di appello dei ruoli delle udienze penali, disposizioni organizzative

che prescindono dalla prevenzione epidemiologica e hanno consentito una più razionale, funzionale ed apprezzata organizzazione dell'esercizio della giurisdizione;
ritenuto inoltre necessario confermare espressamente le disposizioni organizzative contenute nel decreto nn. 218/2020 CA e 50/2020 PG dell'8 maggio 2020, che si fondano sul Documento Unico di Valutazione dei Rischi redatto e depositato dal Responsabile per la Sicurezza PP e che costituiscono necessaria applicazione del d. l.vo n. 81 del 9 aprile 2008 ed altresì diretta espressione del potere-dovere dei Capi di Corte di garantire la funzionalità degli Uffici, e la sicurezza degli Avvocati, dei dipendenti e del pubblico degli utenti nello svolgimento delle rispettive funzioni legate all'esercizio della giurisdizione,

DISPONGONO

1. A far data dal 1 luglio 2020 sono revocati i propri decreti nn. 139/2020 CA e 32/2020 PG del 25 marzo 2020; nn. 209/2020 CA e 47/2020 PG del 06 maggio 2020; nn. 217/2020 CA e 48/2020 PG del 07 maggio 2020; nn. 264/2020 CA e 62/2020 PG del 15 giugno 2020, emessi ai sensi dell'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n 27 del 24 aprile 2020, e dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, fatti salvi, secondo la l. di conversione n. 70 del 25 giugno 2020, gli effetti giuridici già legittimamente prodottisi in base ai provvedimenti giudiziari *medio tempore* assunti.
2. Le udienze civili e del lavoro già fissate secondo la procedura a trattazione scritta saranno celebrate mediante tale procedura, osservando le disposizioni contenute nei decreti organizzativi nn. 139/2020 CA e 32/2020 PG del 25 marzo 2020 e nn. 217/2020 CA e 48/2020 PG del 07 maggio 2020.
3. Le udienze penali, di prevenzione e di cooperazione internazionale passiva già fissate con la previsione di collegamenti in videoconferenza o da remoto saranno celebrate secondo tali modalità, osservando le disposizioni contenute nei decreti organizzativi nn. 209/2020 CA e 47/2020 PG del 6 maggio 2020, mentre, in ordine alle medesime udienze non ancora fissate al 30 giugno 2020 e che abbiano riguardo a procedimenti comunque relativi ai soggetti indicati dall'art. 146 bis del d.l.vo n. 271 del 28 luglio 1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), troverà applicazione tale norma e non sarà consentito ulteriore ricorso al collegamento da remoto tramite Microsoft Teams o altro sistema telematico.
4. Le udienze penali continueranno ad essere celebrate a porte chiuse, secondo la previsione dell'art. 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal momento che tale disposizione costituisce presidio necessario di sicurezza previsto espressamente dal DUVRI.

5. Al di fuori di tali casi, tutte le udienze, civili, del lavoro, penali, di prevenzione, di cooperazione internazionale ed ogni altra saranno trattate secondo le regole processuali vigenti al 1 marzo 2020.
6. I processi saranno fissati in ciascuna udienza prevedendo uno specifico orario di inizio per ognuno, anche pomeridiano; l'attività delle diverse Sezioni sarà organizzata prevedendo due diverse fasce orarie di inizio dell'udienza, l'una alle 09:00 e l'altra alle ore 13:30; l'orario di fissazione di ciascun processo sarà indicato nei decreti di citazione o avvisi di fissazione di udienza.
7. I ruoli delle udienze penali saranno trasmessi dalle sezioni al Presidente Vicario della Corte che ne curerà la tempestiva pubblicazione sul sito web della Corte d'appello.
8. Restano ferme le disposizioni organizzative contenute nel decreto organizzativo nn. 218/2020 CA e 50/2020 PG dell'8 maggio 2020, che costituiscono espressione del potere-dovere organizzativo dei Capi di Corte funzionale a garantire, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel DUVRI redatto dal RSPP, la sicurezza e la migliore funzionalità degli Uffici nell'interesse dei dipendenti, degli avvocati e del pubblico degli utenti.

Si allegano, per comodità di consultazione, i seguenti decreti:

- nn. 139/2020 CA e 32/2020 PG del 25 marzo 2020, revocato oggi;
- nn. 209/2020 CA e 47/2020 PG del 06 maggio 2020, revocato oggi;
- nn. 217/2020 CA e 48/2020 PG del 07 maggio 2020, revocato oggi;
- nn. 218/2020 CA e 50/2020 PG del 08 maggio 2020, confermato e persistente;
- nn. 264/2020 CA e 62/2020 PG del 15 giugno 2020, revocato oggi.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia – Capo del DOG –, al Consiglio Giudiziario, ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli, all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, ai Sigg. Magistrati della Corte d'appello e della Procura Generale della Repubblica.

Napoli, 29 giugno 2020

L'Avvocato Generale della Repubblica
Antonio Gialanella

Il Presidente della Corte d'appello
Giuseppe De Carolis di Prossedi

Dec. 139 CA
Dec. 32 PG

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

DECRETO
PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2
SETTORE CIVILE

Il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale, d'intesa con l'Avvocato Generale
visto l'art. 83, commi 4, 5 e 7, del decreto-legge n. 18 del 17.3.2020;
considerato l'esito del tavolo tecnico di crisi COVID-19 tenutosi il 09.3.2020;
ritenuto necessario ridurre al minimo gli accessi agli uffici giudiziari in considerazione della situazione di emergenza;
tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi per i rispettivi uffici;
sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Campania e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

DISPONGONO

per il settore civile:

nel periodo intercorrente tra la data del presente decreto ed il 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 83, commi 4, 5 e 7, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020:

1. I procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte fissati per le udienze da tenersi sino al 15 aprile 2020 sono dal presidente del collegio o dal magistrato designato tutti rinviati d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 con un decreto adottato fuori udienza e, dopo il suo deposito, comunicato telematicamente ai difensori delle parti costituite, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 83, co. 3, lett. *a*), del d.l. 18/2020.

2. Nel periodo indicato, le udienze di trattazione o di discussione dei procedimenti civili non rinviati d'ufficio in forza della precedente disposizione o per altra ragione sono tenute:

a) nel caso in cui non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dal pubblico ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 83, co. 7, lett. *h*), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – cioè mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni dei difensori delle parti e la successiva adozione fuori udienza e il deposito, preferibilmente telematico, del provvedimento, ordinatorio o decisorio, che il giudice, collegiale o monocratico, avrebbe, in condizioni ordinarie, pronunziato in udienza o al suo esito – salvo che il presidente del collegio o il magistrato designato ritenga, o che una delle parti ne faccia richiesta motivata almeno tre giorni prima dell'udienza, che si svolgano secondo una delle modalità indicate di seguito;

b) nel caso in cui non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal pubblico ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 83, co. 7, lett. *f*), del d.l. 18/2020 e dal provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia n. 4223 del 20 marzo 2020, pubblicato lo stesso giorno sul Portale dei Servizi Telematici dello stesso Ministero – cioè mediante collegamenti da remoto organizzati dal presidente del collegio o dal magistrato designato utilizzando i programmi *Skype*

for business o *Teams*) – salvo che il presidente del collegio o il magistrato designato disponga, ove necessario, che si svolgano secondo le modalità indicate di seguito;

c) nel caso in cui richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal pubblico ministero (come, ad esempio, testimoni o consulenti tecnici d'ufficio), si svolgono a porte chiuse, con la partecipazione dei soli soggetti di cui sia richiesta la presenza, in aula e secondo modalità tali da garantire il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro e previa la fissazione, per il loro inizio, di un orario tale da evitare assembramenti di persone anche negli ambienti esterni all'aula d'udienza.

3. Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore immediatamente e saranno applicabili, in quanto compatibili con il contesto normativo, anche alle udienze dei procedimenti civili che la Corte dovrà tenere dopo il 15 aprile 2020, se nel frattempo non modificate o abrogate in considerazione dei pareri previsti dall'art. 83, co. 6, del d.l. 18/2020 o per altra ragione.

4. Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Sigg. Magistrati della Corte d'appello e della Procura Generale della Repubblica, nonché ai Sigg. Presidenti e Procuratori della Repubblica dei Tribunali del Distretto di Napoli, valendo la presente come concerto preventivo per l'adozione di analoghe misure, ed ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli.

Napoli, addì 25 marzo 2020.

Il Procuratore Generale
(*Luigi Riello*)

Il Presidente
(*Giuseppe de Carolis di Prossedi*)

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
misure di prevenzione sanitaria
art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020
decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

DECRETO N. 209/20 C.A. - N. 47/20 P.G.

IL PRESENTE DECRETO ANNULLA E SOSTITUISCE IL DECRETO N. 203/20 C.A. E 40/20 P.G. DEL 04/05/2020

DECRETO

PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2

Il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale della Repubblica, d'intesa con l'Avvocato Generale;
visto l'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020;
visto l'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020;
considerato l'esito del tavolo tecnico di crisi COVID-19 tenutosi il 09.3.2020;
ritenuto necessario moderare gli accessi agli uffici giudiziari in considerazione della situazione di emergenza;
tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi per i rispettivi uffici;
rilevato che il numero dei processi nei confronti di imputati in stato di custodia cautelare o altrimenti detenuti è tale da non consentire, per ragioni sanitarie, la trattazione anche dei procedimenti nei confronti di imputati liberi, con la presenza fisica delle parti in udienza, allo scopo di evitare un afflusso di persone nel Palazzo di Giustizia non compatibile con le suddette esigenze sanitarie;
sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Campania e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

DISPONGONO

per il settore penale:

nel periodo intercorrente tra 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dell'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020:

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
misure di prevenzione sanitaria
art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020
decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

1. **saranno fissati e trattati anche senza alcuna richiesta da parte dell'imputato/indagato o del suo difensore, salvo che il giudice ne ritenga necessario il rinvio per altri motivi (ferma restando in tal caso l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, delle sole cause di sospensione previste dall'art. 304 del codice di procedura penale):**
 a. convalide di arresto provvisorio a fini estradizionali, ivi comprese le procedure in tema di mandato di arresto europeo e di riconoscimento passivo di sentenze penali straniere, quando occorra convalidare un arresto provvisorio;
 b. processi e procedimenti penali nei confronti di imputati in stato detentivo (in carcere o agli arresti domiciliari) in cui, entro il giorno 11 novembre 2020, scada il termine ex art. 304, comma 6, cpp;
 c. processi e procedimenti penali in cui siano applicate misure di sicurezza detentive o ne sia pendente richiesta di applicazione;
 d. processi e procedimenti penali nei confronti di persone sottoposte a custodia cautelare in carcere per quella causa o detenute in carcere in espiazione pena per quella causa (in particolare, incidenti di esecuzione);
 e. processi e procedimenti penali che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 cpp, dichiarati urgenti dal giudice su richiesta di parte con ordinanza motivata e non impugnabile;
 f. procedimenti in materia di estradizione passiva, mandato di arresto europeo passivo;
 g. processi attribuiti dalla legge alla Corte d'assise d'appello;

2. **fuori dei casi previsti dalla lettera b) del precedente capo, saranno fissati i seguenti processi e procedimenti che però, anche se già fissati, sarà possibile trattare esclusivamente su richiesta espressa dell'imputato/indagato, del proposto (o, in caso di applicazione della confisca disgiunta dalla misura personale, dell'intestatario) o del difensore, trasmessa alla cancelleria almeno 5 giorni prima dell'udienza a mezzo posta elettronica, se possibile certificata:**

h. processi e procedimenti penali in cui siano applicate misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere, personali, coercitive o interdittive, o reali, o di sicurezza, personali o patrimoniali;
i. procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o in cui siano state disposte misure di prevenzione.

3. **saranno trattati altresì i procedimenti regolati dall'art. 127 del codice di procedura penale** (direttamente o per richiamo normativo), nei confronti di persone non sottoposte ad alcuna misura cautelare, in cui la presenza delle parti e dei difensori sia facoltativa, **solo se** le parti ed i difensori muniti di procura speciale depositino mediante posta elettronica, se possibile certificata, entro cinque giorni prima dell'udienza, richiesta di trattazione con rinuncia alla comparizione personale, con facoltà di depositare con lo stesso mezzo e nello stesso termine (art. 127, co. 2, cpp) memorie difensive.

4. **al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti nn. 1, 2 e 3, saranno trattati** i procedimenti e processi, purché in fase di discussione, nei confronti di imputati/proposti (di prevenzione) non sottoposti ad alcuna misura cautelare, **laddove** via sia il consenso di tutte le parti, comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza, alla trattazione mediante collegamento da remoto; in tal caso, il processo sarà celebrato da remoto nei casi, modi e limiti previsti dall'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, se possibile, in ragione delle strutture tecniche effettivamente disponibili, sicché la trattazione da remoto della discussione potrà avvenire esclusivamente ove tutte le parti vi consentano; altrimenti il procedimento o processo sarà rinviato a data successiva al 31 luglio 2020.

5. i processi e procedimenti **con più di un indagato, imputato o proposto**, nei casi di cui ai precedenti capi, saranno trattati anche nei confronti degli altri indagati, imputati e proposti, indipendentemente dal loro *status libertatis* e da loro richiesta.

6. **al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti n. 1, 2, 3 e 4, non saranno** trattati i procedimenti e processi relativi esclusivamente a persone che non siano sottoposte a misure cautelari, di sicurezza o di prevenzione né processi in relazione ai quali siano stati adottati solo sequestri probatori o conservativi; la fissazione o il rinvio, da disporsi fuori udienza, di tali processi ad epoca successiva al 31.7.2020 sarà eseguita mediante decreto che darà conto del fatto che la trattazione dopo il 31.7.2020 è stata disposta ai sensi dall'art. 83, comma 7, lettera g), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, al fine della sospensione del termine di prescrizione. I rinvii saranno comunicati anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati mediante posta elettronica in elenco che comprenda il numero di registro generale, le sole iniziali del nome e cognome del primo imputato e, se possibile, il numero del registro delle notizie di reato.

7. **per tutti i processi rinviati in ragione delle presenti disposizioni** sono sospesi per legge fino a non oltre il 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020: 1. il termine di prescrizione; 2. i termini cautelari ivi previsti; 3. i termini previsti dagli artt. 24 comma 2 e 27 comma 6 del decreto legislativo n. 159/2011.

8. le persone sottoposte a custodia cautelare o detenute in espiazione pena parteciperanno al procedimento o processo a distanza, mediante videoconferenza o collegamento remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia in base alla legge processuale vigente ed in particolare secondo le norme recate dall'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020. In tal caso, qualora nello stesso processo siano presenti imputati detenuti in carcere ed altri non detenuti in carcere, si applicherà il collegamento mediante videoconferenza secondo la disciplina dell'art. 146 bis disp. att. cpp e le persone non detenute in carcere parteciperanno al processo mediante presenza fisica in aula oppure in videoconferenza (ad esempio

persone agli arresti domiciliari fuori circondario), fermo restando il diritto del Difensore di partecipare dal luogo di detenzione ove partecipa l'imputato in videoconferenza. Qualora invece nello stesso processo non siano presenti imputati detenuti in carcere ma siano presenti imputati in custodia domiciliare ed imputati liberi, con o senza obblighi, si procederà per tutti mediante collegamento da remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia, se possibile e se ricorrono i casi ed entro i limiti previsti dall'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, sicché l'esame dei testimoni, delle parti, dei consulenti e dei periti, nonché la discussione finale potranno avere luogo da remoto esclusivamente ove tutte le parti vi consentano, altrimenti con presenza fisica in aula degli imputati liberi e delle altre persone libere, ferma restando la eventuale possibilità di collegare in videoconferenza gli imputati agli arresti domiciliari fuori distretto presso apposite aule istituite in uffici giudiziari vicini al luogo ove essi si trovano.

9. i procedimenti e processi che non si svolgeranno mediante collegamento da remoto saranno trattati a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, cpp.

10. i processi saranno fissati in ciascuna udienza prevedendo uno specifico orario di inizio per ciascuno, anche pomeridiano; l'attività delle diverse sezioni potrà essere organizzata prevedendo due diverse fasce orarie di inizio udienza, l'una alle 09:00 e l'altra alle ore 13:30; l'orario di fissazione di ciascun processo sarà indicato nei decreti di citazione o avvisi di fissazione di udienza; sarà fissato solo il numero di udienze strettamente necessario in relazione alla necessità di assicurare le distanze di sicurezza a fini di prevenzione sanitaria.

11. le impugnazioni saranno depositate fisicamente in forma cartacea presso i presidi di cancelleria penale ubicati nel Palazzo di Giustizia, previa prenotazione via pec da parte del Difensore istante, con le modalità indicate dai vigenti Protocolli nella materia e nei decreti e ordini di servizio già adottati dalla Corte d'appello e dalla Procura Generale di Napoli; le istanze relative ai processi indicati ai precedenti punti 1 e 2, le istanze *de libertate* e le altre istanze di cui si documenti

l'urgenza, saranno trasmesse alle cancellerie competenti mediante posta elettronica (ordinaria o certificata a seconda delle disposizioni amministrative dei singoli uffici) agli indirizzi indicati nei vigenti Protocolli nella materia; l'esito delle istanze sarà comunicato via posta elettronica certificata dalle cancellerie ai Difensori istanti che potranno accedere fisicamente in cancelleria, previa prenotazione nei modi dianzi indicati, per richiedere copia.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia – Capo DOG –, al Consiglio Giudiziario, ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli, all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, ai Sigg. Magistrati della Corte d'appello e della Procura Generale della Repubblica.

Napoli, 06 maggio 2020

Il Procuratore Generale della Repubblica
Luigi Riello

Il Presidente della Corte d'appello
Giuseppe De Carolis di Prossedi

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Dec. 217/20 C.A.
Dec. 48/20 P.G.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
misure di prevenzione sanitaria
art. 83, comma 6, 7, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020
decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

DECRETO
PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2

Il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale della Repubblica, d'intesa con l'Avvocato Generale;

visto l'art. 83, commi 6 e 7, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, già modificato dall'art. 36, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020 n. 27 e ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile n. 28;

considerato l'esito del tavolo tecnico di crisi COVID—19 tenutosi il 09 marzo 2020 e le risultanze dei lavori dei sotto tavoli tecnici all'uopo istituiti;

rilevato come, ai fini della disciplina dei procedimenti civili e del lavoro sia già stato emesso un provvedimento, in sinergia con la Procura Generale, recante nn. 130/20 CA e 35 PG, del 25 marzo 2020, col quale sono state autorizzate le "udienze scritte", di cui all'art. 83, lett. *h* , "da remoto", di cui all'art. 83, lett. *f*, a "porte chiuse" in caso di necessitata trattazione fisica (art. 83, lett. *e*), disponendo l'ultrattività delle disposizioni al 15 aprile se nel frattempo non modificate o abrogate in considerazione dei pareri previsti dall'art. 83, co. 6, del dl. 18/2020 o per altra ragione;

ricordato come il C.S.M., nella circolare del 26 marzo 2020, abbia emanato le linee guida per la gestione dell'emergenza, peraltro nella parte protocollare elaborate in collaborazione con il C.N.F., sostanzialmente in linea col provvedimento citato nel paragrafo precedente;

preso atto che le prime applicazioni delle suddette direttive sembrano confermare la validità dell'impianto, per cui deve ritenersi che anche la c.d. fase 2 possa essere presidiata dagli stessi criteri, sebbene con qualche correttivo suggerito dal confronto dei sotto tavoli tecnici, dalla esperienza sul campo, dal dibattito giurisprudenziale e dottrinario nonché dalla temporaneità dei decreti legge ancora in attesa di conversione, considerando come il decreto legge 18/2020, già modificato nei termini dal dl 23/2020, sia stato convertito in legge il 24 aprile ed ancora corretto il 30 aprile 2020, di cui pure occorre di seguito tener conto;

in particolare, al riguardo della trattazione scritta, sembra necessario prescrivere una particolare attenzione all'esito del deposito o del mancato deposito delle note o di atti, all'eventuale pregiudizio del principio del contraddittorio e comunque rispetto alla possibilità che possano adottarsi quelle decisioni c.d. a sorpresa previste dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (*come potrebbe, ad esempio, accadere nelle ipotesi di costituzione nell'ultimo giorno di una delle parti del processo, di eccezioni fuori termine, note scritte del P.G. cui non si sia potuto replicare per tempo, oggettiva impossibilità per la parte di avere accesso al fascicolo cartaceo o di replicarne il contenuto nel fascicolo telematico o in casi analoghi*), optandosi in siffatte ipotesi per il rinvio della causa ad altra udienza, con le modalità meglio ritenute idonee tra quelle indicate nel presente provvedimento ovvero per la remissione in termini, piuttosto che adottare provvedimenti

pregiudizievoli; ovviamente nel pieno rispetto dell'autonomia del giudice;

riguardo alla trattazione da remoto è stato aggiunto nell'ultimo correttivo l'obbligo che il giudice debba condurre lo svolgimento dell'udienza dall'ufficio, sebbene le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possano essere assunte mediante collegamenti da remoto (art. 12 *quinquies*);

ritenuto che anche nella fase 2 occorrerà adottare la massima attenzione per la tutela della salute in un periodo ancora considerato di protezione dall'Autorità; e ciò vieppiù considerando come in questa fase verosimilmente non opereranno più le sospensioni sostanziali e processuali della fase 1, sicché tendenzialmente tutti i procedimenti fissati dovranno essere trattati con le modalità ritenute opportune nell'alveo delle soluzioni sotto indicate, naturalmente coniugando la prevenzione con il principio dell'efficienza e del coordinamento tra le soluzioni indicate in modo tale da evitare sovrapposizioni e ingolfamenti tanto di soggetti che di procedimenti, sicuramente in questa fase esigendosi da parte di tutti gli interlocutori del processo attenzione, impegno e collaborazione se possibile in misura maggiore di quella ordinaria per assicurare la complessiva funzionalità del sistema;

considerato come, non essendo ancora del tutto rodato l'interscambio telematico con il software SICID, le comunicazioni tra cancelleria della Corte e segreteria della Procura Generale, relative alle udienze scritte e da remoto, dovranno necessariamente avvenire mediante sistema di posta elettronica certificata, salvo riversamento nell'applicativo SICID delle deduzioni del P.G. al fine di consentire alle parti di averne tempestiva contezza;

sentiti l'Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Campania e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

DISPONGONO

1. nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2020 i procedimenti civili e del lavoro pendenti innanzi alla Corte saranno trattati come segue, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, come convertito con modificazioni nella Legge il 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28:

a) nel caso in cui non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dal pubblico ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 83, co. 7, lett. *h*), — cioè mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni dei difensori delle parti e/o le deduzioni scritte del P.G. e, con tutte le cautele indicate in premessa, la successiva adozione fuori udienza e il deposito, preferibilmente telematico, del provvedimento, ordinatorio o decisorio, che il giudice, collegiale o monocratico, avrebbe, in condizioni ordinarie, pronunziato in udienza o al suo esito— salvo che il presidente del collegio o il magistrato designato ritenga, o che una delle parti ne faccia richiesta motivata almeno cinque giorni prima dell'udienza, che si svolgano secondo una delle modalità indicate di seguito nel paragrafo b);

a1) le comunicazioni tra cancelleria e Procura Generale, se è prevista la partecipazione del P.G., saranno inoltrate attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata affaricivili.pg.napoli@giustiziacert.it, annotando nel SICID lo scambio di comunicazioni effettuate nonché gli atti e i provvedimenti scambiati;

a2) saranno trasmessi al P.G. con lo stesso sistema gli atti sui quali, se previsto, è richiesto di interloquire; il P.G. presenterà prontamente le proprie deduzioni scritte destinate ad essere inserite nel SICID con le stesse modalità, preferibilmente con sufficiente anticipo rispetto al giorno di udienza al fine di consentire l'effettivo contraddittorio;

b) nel caso in cui non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, degli ausiliari (anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione) e dal pubblico ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 83, co. 7, lett. *f*) del d.l. 18/2020 come convertito in legge ed emendato dal d.l. 30 aprile 2020 nonché dal provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia n. 4223 del 20 marzo 2020, pubblicato lo stesso giorno sul Portale dei Servizi Telematici dello stesso Ministero — cioè mediante collegamenti da remoto, se tecnicamente possibili, organizzati dal presidente del collegio o dal magistrato designato utilizzando i programmi Skype for business o Teams, tenuti con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti — salvo che il presidente del collegio o il magistrato designato disponga che si svolgano secondo le modalità indicate di seguito nel paragrafo c);

le comunicazioni tra Corte e Procura Generale relative alla fissazione dell'udienza avverranno tramite l'indirizzo indicato nel paragrafo a1);

c) nel caso in cui richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal pubblico ministero (come, ad esempio, testimoni), si svolgano a porte chiuse (83, co. 7, lett. *e*) del d.l. 18/2020), con la partecipazione dei soli soggetti di cui sia richiesta la presenza in aula e secondo modalità tali da garantire il rispetto di una distanza interpersonale di almeno due metri lineari, indossando i partecipanti le dotazioni di sicurezza eventualmente prescritte dall'Autorità Sanitaria e previa la fissazione, per il loro inizio, di un orario tale da evitare assembramenti di persone anche negli ambienti esterni all'aula d'udienza.

2. Le disposizioni del presente decreto, sostitutive di quelle emesse il 25 marzo 2020, entreranno in vigore immediatamente, saranno applicabili per i procedimenti da trattare a decorrere dal giorno d'inizio della c.d. fase 2 (attualmente il 12 maggio 2020) ed opereranno sino al 31 luglio o alla diversa data che sarà eventualmente fissata in seguito dalla normativa sopravvenuta.

Restano fermi gli effetti dei provvedimenti già emessi sino ad oggi sotto la vigenza del precedente provvedimento di questa Corte e Procura Generale del 25 marzo 2020.

All'esito delle prime applicazioni saranno eventualmente adottate disposizioni integrative.

3. Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia – Capo DOG – al Consiglio Giudiziario, ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli, all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, nonché ai Sigg.

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
misure di prevenzione sanitaria
art. 83, comma 6, 7, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020
decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

Presidenti e Procuratori della Repubblica dei Tribunali del Distretto di Napoli e ai Sigg. Magistrati della Corte d'appello e della Procura Generale della Repubblica.

Napoli, 07 maggio 2020

Il Procuratore Generale della Repubblica
Luigi Riello

Il Presidente della Corte d'appello
Giuseppe De Carolis di Prossedi

Dec. 218/20 C.A.
Dec. 50/20 P.G

Corte d'Appello di Napoli

Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli

Tribunale di Sorveglianza di Napoli

Tribunale di Napoli

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Presidente della Corte d'Appello Giuseppe De Carolis di Prossedi, il Procuratore Generale della Repubblica Luigi Riello d'intesa con l'Avvocato Generale Antonio Gialanella, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Adriana Pangia, il Presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Giovanni Melillo,

visto il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, con particolare riferimento all'articolo 83, comma 6 e 7, come modificati dal decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, nonché del 26 aprile 2020;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati per la prevenzione del contagio da Covid-19 da ciascun Ufficio;

viste le Circolari del Ministero della Giustizia nn. 70896.U e 70897.U del 02 maggio 2020;

visti i Decreti del Presidente della Regione Campania emessi in materia;

visti i Decreti n. 176/2020 c.a., n. 34/2020 p.g. del 16 aprile 2020 e n. 36/2020 p.g. del 20 aprile 2020;

rilevata la necessità di adottare ulteriori misure idonee alle finalità di prevenzione del rischio di contagio in parola;

rilevata, in particolare, la necessità di adozione di misure idonee, attese le limitazioni all'attività giudiziaria conseguenti ai provvedimenti sopra individuati, ad assicurare la limitazione e la disciplina dell'accesso agli uffici giudiziari della Corte d'Appello, della Procura Generale, del Tribunale di Sorveglianza, del Tribunale Ordinario e della Procura della Repubblica di Napoli, al fine precipuo di assicurare l'efficacia delle misure di contenimento del rischio di contagio ed insieme l'efficace svolgimento delle attività;

sentiti il Presidente della Giunta della Regione della Campania e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

sentito il Direttore Generale dell'ASL Napoli 1;

d'intesa con il Segretario Generale delegato alla Sorveglianza UNEP ex art. 59 dpr 1229/1959 ed i Dirigenti Amministrativi;

all'esito della riunione sindacale tenutasi il 07 maggio 2020 con le OO.SS. e le RSU;

dispongono

a) è vietato l'accesso agli uffici giudiziari ubicati nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli a persone che presentino temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi; in tal caso, il personale di magistratura ed il personale amministrativo e giudiziario è invitato, a non presentarsi in ufficio, comunicando la circostanza al competente ufficio del personale; allo stesso fine, presso tutti gli ingressi del NPG sono predisposti presidi ove personale dedicato, munito di termolaser, procederà alla verifica della temperatura corporea di ogni persona che intenda accedere, impedendo l'ingresso a chi presenti temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi;
b) è fatto obbligo alle persone che avranno accesso al NPG di attenersi ai percorsi obbligati, ove indicati, e ad osservare scrupolosamente la segnaletica installata; non è consentito sostare né all'esterno delle aule né in piazza coperta senza giustificato motivo ed è comunque obbligatorio rispettare la distanza sociale minima di un metro lineare;
c) saranno installati nei luoghi di lavoro e negli spazi comuni appositi erogatori di gel igienizzante a disposizione degli utenti;
d) tutte le persone che avranno accesso agli uffici dislocati nel NPG sono obbligate ad indossare mascherine chirurgiche, FFP1, FFP2, N95 o FFP3

(senza valvola o, in caso contrario, con mascherina chirurgica sovrapposta) e, per le attività a diretto contatto con il pubblico, guanti usa-e-getta;

e) è obbligatorio mantenere la distanza sociale di almeno un metro lineare tra le persone, in tutti i locali di lavoro ed anche negli spazi comuni;
f) è obbligatorio lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante presente negli erogatori installati nei locali lavorativi e negli spazi comuni;
g) al fine di razionalizzare gli accessi, nell'ottica di moderare la compresenza di persone negli uffici, si potranno prevedere fasce orarie differenziate di inizio e termine dell'attività lavorativa;
h) i locali lavorativi e le postazioni di lavoro saranno sottoposti a igienizzazione e pulizia giornaliera, gli spazi comuni e gli ascensori anche più volte al giorno;
i) i front-office e gli uffici di ricezione degli atti caratterizzati da elevato afflusso di utenza saranno dotati al più presto possibile di barriere parafiato;
j) tutte le udienze si svolgeranno a porte chiuse, ossia senza partecipazione di pubblico;
k) l'accesso pedonale alle aule del lotto I avverrà dal varco di piazza Porzio, l'accesso al lotto II e al lotto III dal varco di piazza Cenni, mentre l'accesso di via Grimaldi è riservato a magistrati, avvocati e personale dipendente; l'unico accesso carraio, per il personale autorizzato, sarà quello di via Aulisio;
l) gli impianti elevatori potranno essere utilizzati da non più di quattro persone contemporaneamente per volta quanto alle ascensori centrali delle Torri e due per tutti gli altri, posizionandosi i singoli occupanti agli angoli della cabina, come da cartellonistica che sarà affissa;
m) i punti di ristoro svolgeranno solo servizio di asporto previa prenotazione;
n) agli istituti bancari potrà accedersi solo previa prenotazione;
o) laddove si verificassero casi di positività al Sars-CoV2 all'interno della struttura giudiziaria, si procederà ad igienizzazione secondo le vigenti disposizioni sanitarie;
p) l'accesso agli utenti, che devono recarsi negli uffici, sarà possibile solo esibendo copia della prenotazione effettuata in via telematica;
q) l'accesso alle aule di udienza sarà possibile solo fino alla capienza massima indicata sull'esterno di ciascuna aula ;
r) nella zona della Piazza Coperta, dove sono presenti i front office dell'Unep, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, gli Istituti Bancari, i punti di ristoro etc., i soggetti che sono in attesa dovranno rispettare le distanze di sicurezza e porre particolare attenzione a non intralciare i corridoi di transito. La cartellonistica che sarà predisposta indicherà le zone in cui effettuare tale attesa;
s) le disposizioni relative all'accesso di fornitori, ditte o società che effettuano consegne o altre attività lavorative nella struttura giudiziaria saranno diramate dal Procuratore Generale con separato provvedimento.

Con riferimento all'impianto di aerazione, su espressa richiesta, il Coordinatore tecnico della Direzione Generale per la Gestione e la Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Napoli ha riferito che in tutti gli ambienti del Nuovo Palazzo di Giustizia l'immissione di

aria primaria dall'esterno, e quindi il ricambio d'aria, è assicurato dall'impianto aeraulico, composto da tubazioni in acciaio che aspirano aria dall'esterno e la inviano all'interno degli uffici attraverso delle bocchette di immissione presenti in tutti gli ambienti del Palazzo di Giustizia di Napoli. Tuttavia è stato richiesto e sollecitato alla predetta Direzione Generale del Ministero della Giustizia un intervento di pulizia e sanificazione anche degli interni delle tubazioni in questione, considerando che i filtri e le bocchette sono già state sanificate.

Il presente provvedimento ha efficacia a decorrere dal 12/05/2020.

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Presidente della Giunta della Regione Campania, al Prefetto di Napoli ed al Direttore Generale dell'ASL Napoli 1.

Si comunichi il medesimo provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia – Capo D.O.G. -, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Napoli, al Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli, alla Camera Penale e alla Camera Civile di Napoli, alla Giunta Distrettuale dell'A.N.M. di Napoli, nonché all' dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti.

Si trasmetta per opportuna conoscenza ai Capi dell'Ufficio Giudiziario del Distretto ed ai Presidente dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto.

Sarà cura di ciascun dei Capi degli Uffici Giudiziari firmatari del presente decreto divulgare lo stesso a tutti i magistrati, anche onorari, ed il Personale Amministrativo dei rispettivi Uffici, nonché, al R.S.P.P. al medico competente, ai Rappresentano dei Lavoratori per la Sicurezza, alle OO.SS. ed alle R.S.U., procedendo altresì alla pubblicazione del Decreto medesimo sul proprio sito Web.

Si comunichi per le iniziative di competenza, al Dirigente del Commissariato Polizia di Stato del Palazzo di Giustizia, nonché ai Comandanti del Reparto CC Servizio Magistratura, del Reparto Scorte e Traduzioni della Polizia Penitenziaria.

Napoli, 08 maggio 2020

p.il Procuratore della Repubblica
(Giuseppe Lucantonio)

il Presidente del Tribunale
(Elisabetta Garzo)

il Presidente del Tribunale Sorveglianza
(Adriana Pangia)

il Procuratore Generale
(Luigi Riello)

il Presidente della Corte d'appello
(Giuseppe De Carolis)

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
misure di prevenzione sanitaria
art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020
decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

DECRETO N. 264/20 CA - 62/20 PG

DECRETO

PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2

settore penale
periodo 22 giugno – 31 luglio 2020

Il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale della Repubblica, d'intesa con l'Avvocato Generale;
visto l'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020;
visto l'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020;
considerato l'esito del tavolo tecnico di crisi COVID-19 tenutosi il 09.3.2020;
ritenuto necessario moderare gli accessi agli uffici giudiziari in considerazione della situazione di emergenza;
tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi per i rispettivi uffici;
visto il proprio decreto n. 209/2020 CA e n. 47/2020 PG del 06 maggio 2020;
rilevato che il favorevole andamento della situazione epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania consente di aumentare, in misura prudente ma ragionevole, il numero di processi dei quali è consentita la trattazione, a prescindere dalla richiesta di parte, comprendendo in essi anche i processi in cui gli imputati siano sottoposti a misure cautelari personali diverse dalla custodia in carcere a prescindere dalla data di prevista scadenza dei termini ex art. 304, comma 6, cpp;
sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Campania e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

DISPONGONO

per il settore penale
nel periodo intercorrente tra il 22 giugno 2020 ed il 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
misure di prevenzione sanitaria
art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020
decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dell'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020:

A modifica del citato decreto del 6 maggio 2020,
in aggiunta a quelli indicati al capo 1 del predetto decreto, saranno fissati e trattati anche senza alcuna richiesta da parte dell'imputato/indagato o del suo difensore, salvo che il giudice ne ritenga necessario il rinvio per altri motivi (ferma restando in tal caso l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, delle sole cause di sospensione previste dall'art. 304 del codice di procedura penale), anche tutti i processi e i procedimenti nei confronti di persone sottoposte a misura cautelare personale diversa dalla custodia in carcere.
Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto 6 maggio 2020.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia – Capo DOG –, al Consiglio Giudiziario, ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli, all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, ai Sigg. Magistrati della Corte d'appello e della Procura Generale della Repubblica.

Napoli, 15 giugno 2020

Il Procuratore Generale della Repubblica
Luigi Riello

Il Presidente della Corte d'appello
Giuseppe De Carolis di Prossedi